

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DELLE LICENZE EMMA NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'APPLICATIVO EMMANUE 112 PER LA CENTRALE OPERATIVA DI MILANO E RELATIVA MANUTENZIONE NONCHE' PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO CONNESSO PER IL PERIODO DAL 01.08.2014 AL 31.12.2015

Indice

| | | |
|-----|---|--|
| 1 | Oggetto dell'appalto | 3 |
| 2 | Caratteristiche tecniche minime | 3 |
| 2.1 | Licenze | 3 |
| 2.2 | Tipologia Licenze | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 3 | Consegna licenze..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 4 | Garanzia, assistenza e manutenzione..... | 5 |
| 5 | Livelli di servizio | 5 |
| 6 | Penalità | 6 |
| 7 | Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro | 7 |
| 7.1 | Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali | 8 |
| 8 | Responsabilità | 8 |
| 9 | Esonero di responsabilità e Trasferimento dei rischi | 9 |
| 10 | Risoluzione del contratto | 9 |
| 11 | Sub appalto e cessione del contratto o dei crediti..... | 10 |
| 12 | Deposito Cauzionale definitivo | 10 |
| 13 | Esecuzione del Contratto..... | 11 |
| 14 | Fatturazione e Pagamenti | 11 |
| 15 | Contestazioni e Controversie | 12 |
| 16 | Diritto di recesso..... | 12 |
| 17 | Convenzioni Consip | 12 |
| 18 | Spese contrattuali..... | 12 |
| 19 | Foro competente | 13 |
| 20 | Brevetti e diritti d'autore | 13 |
| 21 | Termini e Comminatorie | 13 |
| 22 | Norme di riferimento | 13 |
| 23 | Accesso agli atti | 13 |
| 24 | Codice etico | 13 |
| 25 | Codice etico degli appalti regionali..... | 14 |
| 26 | Patto d'integrità..... | 14 |

6

1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina gli aspetti tecnici del rapporto contrattuale tra l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, di seguito denominata AREU e/o appaltante, e la ditta che risulterà aggiudicataria, di seguito denominata appaltatore per la fornitura a noleggio **DELLE LICENZE EMMA NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'APPLICATIVO EMMANUE 112 PER LA CENTRALE OPERATIVA DI MILANO E RELATIVA MANUTENZIONE NONCHE' PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO CONNESSO.**

2 Caratteristiche tecniche minime

Di seguito sono tracciate le caratteristiche tecniche minime della fornitura che devono essere garantite a pena di esclusione.

La ditta partecipante alla gara dovrà presentare un documento tecnico descrittivo per ogni prodotto offerto dal quale dovrà essere possibile verificare il rispetto dei seguenti requisiti richiesti.

2.1 Licenze

Il Fornitore dovrà fornire numero 22 licenze, con annessa estensione del servizio di manutenzione, in modalità 1°, 2° e 3° livello fornito per la Centrale Operativa del NUE 112 di Milano, secondo quanto descritto ai successivi punti del presente capitolato. Di seguito sono elencate le licenze da acquisire.

| PROSPETTO LICENZE NUE 112 CENTRALE OPERATIVA DI MILANO | |
|--|---|
| NUE 112 MILANO REGIONE LOMBARDIA (22 postazioni di lavoro) | |
| Codice | Descrizione |
| EM-WEB | Licenza EMMA Modulo Web+geoweb |
| EM-CTI Client | Licenza EMMA Modulo Client |
| EM-GIS | Licenza EMMA Modulo Cartografico |
| EM-VET | Licenza EMMA Modulo Vettoriale |
| EM-REG CLIENT | Licenza EMM Modulo Integrazione Registratore Client |
| EM-OPER | Licenza EMMA Modulo Interoperabilità Centrali |
| EM-SMS | Licenza EMMA Modulo SMS Client |
| EM-INTER | Licenza EMMA Modulo CEC Interforze |

2.2 Manutenzione Sistema Informatico

La gestione delle anomalie sarà gestita su tre livelli differenti:

- 1) assistenza diretta ad operatori NUE 112 (I livello di assistenza)
- 2) assistenza con specialisti di prodotto tramite help desk (II livello di assistenza).
- 3) reperibilità h24 on site (III livello assistenza)

In caso di problemi tecnici l'iter dell'apertura delle chiamate deve essere il seguente:

- l'operatore NUE112 contatterà:
 - il tecnico della propria struttura nel caso riscontri un problema di malfunzionamento del programma. Nel caso che il tecnico non riesca a risolvere il problema, quest'ultimo si rivolgerà all'help desk di II livello segnalando l'anomalia;
 - il tecnico nonostante la consultazione del manuale utente, non riesca a risolvere il problema, il referente stesso si dovrà rivolgere all'Help desk di II livello segnalando l'anomalia.
- A seguito della segnalazione, help desk di II livello prende il carico la segnalazione ed opera una diagnosi mirata ad individuare la componente che dovrà prendere in carico l'intervento. In particolare il servizio help desk deve verificare se si tratti di un problema di procedura e/o pdl e/o server e/o di rete ed eventualmente passare la chiamata al servizio di assistenza del III livello.

Erogazioni del servizio di help desk II livello.

Il servizio di assistenza di II livello è un servizio a valle dell'assistenza di I livello e può essere svolto sia in locale che in remoto.

La responsabilità dell'help desk di II livello sono:

- Acquisizione delle chiamate insolute dell'help desk di I livello;
- Raccolta delle chiamate degli utenti finali, loro registrazione e monitoraggio;
- Monitoraggio delle chiamate insolute;
- Attività di risoluzione dei problemi in collaborazione con help desk di I livello;

si avvale di strumenti quali un sistema di help desk che consente, oltre alla registrazione della segnalazione, di analizzare il problema sulle base di segnalazioni esistenti per la quale sia stata già trasmessa la soluzione. A questo livello vengono tutte le richieste di intervento e assistenza sia quelle di carattere sistemistico che quelle di tipo applicativo.

Erogazione del servizio di III Livello.

Il supporto di terzo livello deve avere conoscenza di reti a livello di utente esperto, deve essere in grado di acquisire il problema segnalato dall'utente, di acquisire ulteriori informazioni per una migliore comprensione dello stesso e qualora fosse in grado, di impartire istruzioni per la soluzione immediata.

Il servizio dovrà avere un copertura h24 365 gg annui.

3 Attivazione Licenze e manutenzione sistemi

Le licenze e la manutenzione dei sistemi come descritti al precedente art. 2, dovranno essere garantite operative, pena applicazione delle penali e rescissione del contratto, presso il **NUE 112 di Milano entro e non oltre il 01.08.2014 sino al 31.12.2015.**

4 Garanzia, assistenza e manutenzione

Il Fornitore, dovrà garantire un servizio di assistenza e manutenzione secondo le caratteristiche di seguito descritte:

- Servizio di Help Desk e Assistenza Sistemistica. Si richiede la fornitura di un'unica interfaccia in grado di risolvere tutte le problematiche a proposito del servizio NUE 112 e agli apparati a esso coinvolti.
- Servizio di manutenzione hardware e software. Tale servizio dovrà offrire un'assistenza (ordinaria e straordinaria) per la sostituzione di tutti gli apparati utilizzati dal servizio. Si richiede che l'intervento previsto per il ripristino delle funzionalità sia erogato presso le strutture del 112 (on-site) a seguito alla segnalazione avvenuta.

Il Fornitore, quindi, dovrà mettere a disposizione della Committente un'infrastruttura tale da consentire il raggiungimento centralizzato, attraverso uno dei seguenti mezzi di comunicazione come ad esempio il fax, telefono, sms, e-mail o web del servizio di assistenza, ed essere in grado di risolvere tutte le problematiche concernenti, la gestione dei servizi e degli apparati attivi e passivi.

L'attività di assistenza dovrà essere organizzata in modo tale da rispondere prontamente alle richieste d'intervento della committente e garantire le seguenti attività di seguito espresse:

- Monitoring.
- Tuning.
- Reporting.
- Manutenzione Ordinaria.
- Manutenzione Preventiva.

Il Fornitore si dovrà fare carico di ogni tipo di malfunzionamento o guasto che non permetta il pieno e regolare utilizzo delle apparecchiature coinvolte nella gestione del servizio NUE 112 (PdL, Server, ecc.).

Per tutte le attività inerenti, l'assistenza e la manutenzione, il Fornitore s'impegna a rispettare i livelli di servizio indicati al successivo paragrafo.

Nella gestione della normale assistenza e manutenzione del servizio, è richiesto anche un approccio pro-attivo in caso di anomalia, in modo da prevenire, se possibile, eventuali anomalie nel rispetto dei livelli di servizio imposti dalla Committente.

In particolare, il fornitore dovrà prontamente intervenire, sia in caso di chiamata dalla Committente tramite il servizio di help-desk, sia in caso di ricevimento di avvisi automatici generati dai sistemi per guasti e/o malfunzionamenti e/o problemi, che richiedano il suo intervento.

5 Livelli di servizio

Oltre al puntuale rispetto di tutti i termini fissati nel presente capitolato, il fornitore dovrà garantire i seguenti livelli di servizio.

| ID | Descrizione del parametro di disponibilità del servizio EMMA | Valore contrattuale di riferimento |
|----|--|------------------------------------|
|----|--|------------------------------------|

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1 | Estensione del servizio di manutenzione di 3° livello | H24x365gg |
| 2 | Tempo di risposta alla segnalazione | 1 (una) ora solare |
| 3 | Intervento tecnico on site per guasti bloccanti | 4 ore solari dalla chiamata |
| 4 | Intervento tecnico on site per guasti NON bloccanti | 8 ore solari dalla chiamata |
| 5 | Tempo di ripristino per guasti bloccanti | 8 ore solari dalla chiamata |
| 6 | Tempo di ripristino per guasti NON bloccanti | 24 ore lavorative dalla chiamata |

Si definisce anomalia di classe bloccante il disservizio completo delle postazioni del NUE 112; o il fuori uso totale dei server o il fuori servizio; o l'impossibilità ad operare di almeno il 50% delle consolle di operatore.

| ID | Descrizione del parametro di disponibilità del servizio il sistema di registrazione | Valore contrattuale di riferimento |
|----|---|------------------------------------|
| 1 | Estensione del servizio di manutenzione di 3° livello | H24x365gg |
| 2 | Tempo di risposta alla segnalazione | 1 ora solare |
| 3 | Intervento tecnico on site per guasti bloccanti | 2 ore solari dalla chiamata |
| 4 | Intervento tecnico on site per guasti NON bloccanti | 4 ore solari dalla chiamata |
| 5 | Tempo di ripristino per guasti bloccanti | 4 ore solari dalla chiamata |
| 6 | Tempo di ripristino per guasti NON bloccanti | 8 ore lavorative dalla chiamata |

Si definisce anomalia di classe bloccante il disservizio completo del sistema di registrazione; o almeno il 50% di disservizio dei canali di registrazione; o almeno il 50% di disservizio delle postazioni di ri-ascolto.

6 Penalità

Per ogni giorno di ritardo nella consegna e installazione, verrà applicata, in danno della Ditta aggiudicataria, una penale giornaliera pari allo 1% del valore complessivo di aggiudicazione (IVA esclusa) fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa).



Superato tale limite, l'Amministrazione appaltante potrà, a sua scelta, incamerare la cauzione, escutere la fideiussione e risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Penali per la componente software ed hardware.

La DITTA comunicherà tempestivamente e comunque non oltre 15 minuti dall'evento, tramite email e telefonata al Responsabile Aziendale ogni volta che verrà aperto o chiuso un ticket di elevata gravità. Ritardi nella comunicazione potranno essere sanzionati con l'addebito di una penale di euro 50,00 per ogni ora di ritardo.

Tempo di risoluzione Il supporto tecnico dovrà risolvere l'85% dei ticket entro 2 ore dalla apertura e il 100% entro 24 ore. Per ogni punto percentuale eccedente potrà essere somministrata una penale di euro 500,00 per ogni ora di ritardo.

Correzione provvisoria Nel caso di situazioni in cui risulta impossibile chiudere il ticket entro lo SLA stabilito, la DITTA dovrà trovare una soluzione provvisoria (correzione provvisoria) entro 2 ore dal manifestarsi del problema (viceversa potrà essere somministrata una penale di 500,00 euro per ogni ora di ritardo) salvo poi effettuare una adeguata analisi con la previsione delle azioni correttive. In questo caso l'analisi delle cause e le azioni correttive dovranno essere formalizzate in un documento da inviare al responsabile aziendale entro e non oltre 7 giorni a far data dall'invio del ticket risolto provvisoriamente; nel caso di ritardo dell'invio del documento potrà essere commissionata una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo. Qualora il documento, tutto o in parte, risulti non sufficientemente analitico e/o dettagliato, l'AREU potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale di 50,00 euro al giorno fino alla consegna di un documento completo e/o corretto.

Dalla consegna del documento, la ditta dovrà attuare le azioni correttive entro 2 giorni, salvo diversi accordi formalizzati. In caso di ritardo potrà essere applicata una penale di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi attesi.

Fatti salvi, comunque, eventuali ulteriori danni arrecati al servizio N.UE 112 per il quale vengono acquisite le presenti forniture, come previsto dai successivi articoli n. 8 e 9.

7 Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria, nonché di terzi.

Viene escluso l'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà dell'Azienda Sanitaria Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano.

In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego potrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato dell'Azienda Sanitaria, concessione – comunque – limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti.

Tale concessione lascia - in ogni caso - a carico della ditta appaltatrice la responsabilità di incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all'uso delle attrezzature stesse.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 26 del d. Lgs. 81/2008, si evidenzia che al comma 3-bis la norma specifica per tutte le attività concernenti l'eventuale esecuzione di lavori/manutenzione con una durata inferiore a 5 uomini/giorno, non si ravvisa la necessità di redazione del DUVRI. Ad ulteriore specifica e conferma si rileva che nei luoghi ove la ditta dovrà operare non vi è la presenza di agenti cancerogeni, biologici o di atmosfere esplosive.

L'Azienda Sanitaria Regionale Emergenza Urgenza si riserva di verificare l'osservanza, da parte del personale dipendente delle Imprese affidatarie, delle prescrizioni contenute nel presente documento, nonché l'efficacia delle misure adottate per evitare i rischi da interferenza.

7.1 Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali

La stima dei costi della sicurezza, che non possono essere assoggettati a ribasso d'asta, riguardano le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Vista la natura della fornitura, si rileva che i costi e/o oneri della sicurezza sono pari a euro 0,00.

Tali costi potranno comunque variare nel corso della realizzazione dell'appalto all'insorgenza di eventuali rischi, la ditta appaltatrice si impegna a rispettare eventuali aumenti per rischi interferenziali decisi dalla committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.

8 Responsabilità e Polizza assicurativa

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Sanitaria Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Azienda Sanitaria Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato.

Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'Azienda Sanitaria Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Azienda Sanitaria Committente e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

9 Esonero di responsabilità e Trasferimento dei rischi

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniquale volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

10 Risoluzione del contratto

L'AREU avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con raccomandata A.R. da parte dell'AREU nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, l'AREU ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto all'AREU, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

11 Sub appalto e cessione del contratto o dei crediti

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'impresa - in sede di offerta - dovrà indicare le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Le modalità del subappalto saranno quelle previste dal menzionato articolo.

Il subappalto è consentito per un massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale della fornitura e deve essere autorizzato dall'Amministrazione.

Resta ferma - in ogni caso - la responsabilità dell'aggiudicataria, che rimarrà l'unica referente nei confronti dell'Amministrazione in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.

In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso l'Amministrazione, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

12 Deposito Cauzionale definitivo

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario dovrà costituire, con una delle modalità previste dalla legge 10.06.82 n. 348, deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato art. 113.

Ove l'aggiudicatario opti per uno dei modi previsti delle lettere b) (fidejussione bancaria) e c) (polizza assicurativa) dell'art.1 della citata legge n.348/82, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di obbligarsi a versare alla committente, su semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Azienda;

- di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria interessata.

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata A.R., senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Azienda Sanitaria impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

13 Esecuzione del Contratto

Al contratto stipulato con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 329, comma 2, del DPR 207/2010, si applicano le disposizioni della parte IV titoli III e IV del citato DPR, ove compatibili.

14 Fatturazione e Pagamenti

L'emissione della fattura relativa ai canoni di manutenzione avverrà successivamente alla conferma della continuità del servizio, attualmente già in essere, dal 01.08.2014 rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato - subordinatamente al collaudo positivo del servizio ed al parere favorevole del Direttore dell'esecuzione del contratto - entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, nella quale dovranno essere indicati gli estremi della nota d'ordine dell'Amministrazione con la specificazione della destinazione delle forniture/servizi espletati; sulla stessa dovranno essere riportati gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di protocollo e data).

Le fatture, bimestrali posticipate, dovranno essere inviate all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria.

Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Le eventuali penali saranno trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

Qualora non venga rispettata la scadenza contrattuale di pagamento a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura (attestata dal Protocollo), saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.

Nel caso di contestazione dell'AREU per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura, rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

I pagamenti verranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto.

Inoltre l'aggiudicatario, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/13.08.2010

15 Contestazioni e Controversie

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento della fornitura, l'Azienda Sanitaria adotterà il sistema sanzionatorio indicato nel corrispondente articolo del presente Capitolato.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla ditta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante la quale verrà data comunicazione della penale applicata.

Qualora i disservizi dovessero perdurare, l'Azienda Sanitaria avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore, ai sensi del presente Capitolato.

16 Diritto di recesso

L'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano – per giusta causa o giustificato motivo - potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 30 giorni al fornitore. In tal caso, l'appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni correttamente eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

17 Convenzioni Consip

L'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza di Milano qualora, prima dell'aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara, dovesse intervenire l'aggiudicazione definitiva e l'attivazione di una convenzione Consip con le medesime caratteristiche tecniche, si riserva di non procedere all'aggiudicazione stessa, fatto salvo che le condizioni economiche della Gara Consip siano le medesime ovvero migliorative.

18 Spese contrattuali

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

19 Foro competente

Per tutte le controversie, che potranno insorgere nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'esecuzione del presente appalto, è competente esclusivamente il Foro di Milano.

20 Brevetti e diritti d'autore

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità, nel caso che l'Impresa aggiudicataria fornisca apparecchiature e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

L'Impresa aggiudicataria terrà indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

21 Termini e Comminatorie

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

22 Norme di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Capitolato e negli annessi atti di gara, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di forniture, nonché al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

23 Accesso agli atti

È riconosciuto il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., nonché dell'art. 13 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i..

Intervenuta la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, si evidenzia che questa Amministrazione – su esplicita richiesta scritta degli interessati – si impegna, sin d'ora, a rilasciare – previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione – copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,...), nonché copia dell'offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell'offerta presentate dai Concorrenti.

L'accesso alla restante documentazione prodotta dai soggetti partecipanti è subordinato all'acquisizione del consenso del Concorrente, nei cui confronti viene esercitato tale diritto.

Per esercitare il diritto di accesso agli atti, sarà necessario inoltrare formale istanza all'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza.

24 Codice etico

L'aggiudicatario s'impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice etico" dell'Azienda Sanitaria, pubblicato sul sito <http://www.areu.lombardia.it>

Detto codice, seppur non allegato al presente capitolato, ne costituisca parte integrante e sostanziale e dello stesso la ditta partecipante dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.

In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l'Azienda Sanitaria avrà diritto di risolvere il contratto con l'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell'addebito.

25 Codice etico degli appalti regionali

Ai sensi del "Codice etico degli appalti regionali", approvato con D.G.R. n. IX/1644 del 4.5.2011, l'Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l'Aggiudicatario si obbligano - formalmente ed in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l'impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il suddetto Codice etico, pubblicato sul sito AREU (<http://www.areu.lombardia.it>) nella sezione regolamenti di Albo Pretorio - Area Approvvigionamenti, costituisce parte integrante dei contratti stipulati dall'AREU di Milano.

Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all'art. 3 del Codice citato e di assumerli - altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all'aggiudicazione, con l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri sub-appaltatori e sub-affidatari.

La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o sub-affidatari costituisce, infatti - nei casi più gravi - causa di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice Civile

L'Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall'art. 4 del menzionato Codice etico.

La violazione, da parte del Concorrente e dell'Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal suindicato art. 3 del Codice etico comporta le sottoesposte conseguenze, di cui all'art. 5 del medesimo Codice:

esclusione dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto;

nei casi più gravi, revoca dell'aggiudicazione, risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;

segnalazione, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, ai soggetti di cui all'All. A1 L.R. n. 30/2006, dell'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'art. 3 del Codice etico in parola.

26 Patto d'integrità

In applicazione del Piano di Prevenzione della Corruzione - Programma per la trasparenza e l'integrità 2013-2016, adottato da AREU in attuazione delle disposizioni normative vigenti in materia, che può essere scaricato dal sito WEB di AREU nell'ambito della sezione amministrazione trasparente - sotto sezione 1° livello: altri contenuti - sotto sezione 2° livello:

corruzione, i partecipanti dovranno accettare sottoscrivendolo il patto d'integrità allegato alla lettera d'invito.

La mancata accettazione e sottoscrizione del patto di integrità, in sede di presentazione della documentazione di gara, comporta l'esclusione del partecipante.

Il patto d'integrità verrà sottoscritto definitivamente da AREU con l'aggiudicatario.

Milano,

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Zotti



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano, tramite accettazione delle condizioni in piattaforma Sintel specificamente le disposizioni di cui agli articoli del presente Capitolato, qui di seguito citati:

| | | |
|-----|--|----|
| 2 | Caratteristiche tecniche minime | 3 |
| 2.1 | Licenze | 3 |
| 2.2 | Manutenzione Sistema Informatico | 3 |
| 3 | Attivazione Licenze e manutenzione sistemi..... | 4 |
| 4 | Garanzia, assistenza e manutenzione..... | 5 |
| 5 | Livelli di servizio | 5 |
| 6 | Penalità | 6 |
| 7 | Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro | 7 |
| 7.1 | Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali..... | 8 |
| 8 | Responsabilità e Polizza assicurativa | 8 |
| 9 | Esonero di responsabilità e Trasferimento dei rischi | 9 |
| 10 | Risoluzione del contratto..... | 9 |
| 11 | Sub appalto e cessione del contratto o dei crediti | 10 |
| 12 | Deposito Cauzionale definitivo | 10 |
| 13 | Esecuzione del Contratto | 11 |
| 14 | Fatturazione e Pagamenti | 11 |
| 15 | Contestazioni e Controversie | 12 |
| 16 | Diritto di recesso | 12 |
| 17 | Convenzioni Consip | 12 |
| 18 | Spese contrattuali | 12 |
| 19 | Foro competente | 13 |
| 20 | Brevetti e diritti d'autore | 13 |
| 21 | Termini e Comminatorie | 13 |
| 22 | Norme di riferimento | 13 |
| 23 | Accesso agli atti | 13 |
| 24 | Codice etico | 13 |
| 25 | Codice etico degli appalti regionali | 14 |
| 26 | Patto d'integrità | 14 |



